



*Fondazione collettiva Swiss Life per la
previdenza complementare, Zurigo*
(Fondazione)

Ordinamento di gestione

Entrata in vigore: 1 gennaio 2025

In virtù dell'art. 5 cpv. 2 dell'atto di costituzione della Fondazione collettiva Swiss Life per la previdenza complementare, il consiglio di fondazione emana il seguente ordinamento di gestione:

Art. 1 Consiglio di fondazione

1 - Composizione

Il consiglio di fondazione comprende quattro membri. Esso si compone di un ugual numero di rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro.

2 - Elezione

L'elezione del consiglio di fondazione è disciplinata in regolamenti elettorali a parte.

3 - Durata del mandato

I membri del consiglio di fondazione restano in carica per quattro anni. La carica inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno di quattro anni dopo. I membri del consiglio di fondazione possono essere rieletti.

I mandati si estinguono in caso di ritiro dal consiglio di fondazione o se i presupposti che hanno portato all'elezione in seno al consiglio di fondazione non sono più soddisfatti. Pertanto, non è determinante il momento della disdetta del rapporto di lavoro o del contratto di affiliazione, bensì la loro effettiva fine.

Se un membro lascia la carica nel corso del mandato, viene sostituito conformemente alle disposizioni del regolamento elettorale.

4 - Costituzione

All'inizio del mandato esso elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente, che per un mandato ciascuno appartengono alternativamente alla cerchia dei rappresentanti dei dipendenti e a quella dei rappresentanti del datore di lavoro.

5 - Compiti

Il consiglio di fondazione assume la direzione generale della fondazione, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali, ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Stabilisce l'organizzazione, veglia sulla sua stabilità finanziaria e sorveglia la gestione d'affari.

Al consiglio di fondazione incombono in particolare i seguenti compiti:

- a) controllo degli affari della fondazione, gestiti dalla gerente su suo incarico e secondo le sue istruzioni;
- b) approvazione del bilancio annuale della fondazione;
- c) designazione dell'ufficio di revisione e degli esperti in materia di previdenza professionale.

6 - Sedute

Le sedute del consiglio di fondazione vengono convocate dal presidente ogni qualvolta si rendano necessarie, tuttavia almeno una volta all'anno.

Il consiglio di fondazione si riunisce inoltre se la maggioranza dei propri membri, l'organo di gestione o il comitato d'investimento lo richiede per iscritto al presidente o in un'altra forma che consenta la prova per testo, indicando i motivi della convocazione della seduta. La seduta dovrà essere convocata tempestivamente.

La convocazione del consiglio di fondazione deve avvenire almeno cinque giorni feriali prima del giorno della seduta. In casi urgenti, questo termine può essere abbreviato. Giorno, orario e luogo della seduta nonché gli oggetti all'ordine del giorno devono essere comunicati al momento della convocazione e i documenti determinanti devono essere

trasmessi. In merito a oggetti non elencati sulla lista dell'ordine del giorno è possibile decidere solo se partecipano in presenza di tutti i membri del consiglio di fondazione.

La presidenza del consiglio di fondazione viene assunta dal presidente e in caso di suo impedimento dal vicepresidente.

I membri dell'organo di gestione e del comitato d'investimento partecipano alle sedute del consiglio di fondazione con voto consultivo.

Le sedute possono aver luogo sia sotto forma di riunione fisica, sia tramite conferenze telefoniche o videoconferenze. La decisione in merito alla modalità di svolgimento di una seduta spetta al presidente. In occasione di sedute sotto forma di riunione fisica, il presidente può autorizzare la partecipazione di uno o più membri mediante sistemi di teleconferenza o videoconferenza.

7 - Adozione di decisioni

Con riserva delle seguenti disposizioni, le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. Le decisioni riguardanti la modifica dell'atto di costituzione o del regolamento di gestione richiedono due terzi dei voti di tutti i membri del consiglio di fondazione.

In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente.

Occorre stendere un verbale relativo alle discussioni e alle decisioni del consiglio di fondazione.

Le decisioni del consiglio di fondazione possono essere prese anche per via circolare, a condizione che un membro del consiglio di fondazione non richieda la discussione orale entro tre giorni dall'invio della relativa proposta. La delibera circolare sarà valida se l'approvazione scritta della maggioranza dei membri del consiglio di fondazione sarà pervenuta per posta o e-mail. Le disposizioni in merito al quorum vanno rispettate anche per le deliberazioni emesse per via circolare. Le deliberazioni circolari devono essere registrate nel prossimo verbale del consiglio di fondazione.

I membri del consiglio di fondazione sono obbligati ad astenersi se vengono prese decisioni che toccano i propri interessi o gli interessi di persone correlate fisiche o giuridiche.

8 - Diritto di firma

Per la fondazione il presidente e il vicepresidente nonché altri membri del consiglio di fondazione, designati da quest'ultimo, hanno il diritto di firmare collettivamente a due. Per gestire gli affari correnti della fondazione, il consiglio di fondazione ha la facoltà di designare altre persone con diritto di firma collettiva.

Art. 2 Commissioni amministrative

1 - Ogni datore di lavoro affiliato alla fondazione è tenuto a costituire una commissione amministrativa ai sensi dell'art. 7 dell'atto di fondazione. Esse devono comunque essere organizzate a norma dell'art. 89bis cpv. 3 CC.

2 - Conformemente alla legge, all'atto di fondazione, al regolamento di previdenza e al contratto di affiliazione, le commissioni amministrative provvedono al corretto svolgimento delle singole opere di previdenza dei datori di lavoro affiliati alla fondazione. Alle commissioni spettano in particolare i seguenti compiti:

- a) amministrazione delle singole opere di previdenza
- b) attuazione del regolamento di previdenza e definizione del piano di previdenza nel quadro dei piani di previdenza offerti dalla fondazione
- c) informazione delle persone assicurate
- d) controllo del pagamento dei contributi (contributi del datore di lavoro e dei dipendenti) dei datori di lavoro

- e) elezione dei membri del consiglio di fondazione secondo il regolamento elettorale.

Le commissioni amministrative rappresentano gli interessi della loro opera di previdenza nei confronti del consiglio di fondazione.

Art. 3 Esame

- 1- L'ufficio di revisione viene nominato dal consiglio di fondazione per la durata di un anno. Esso verifica ogni anno la gestione, la contabilità e la situazione patrimoniale della fondazione e presenta al consiglio di fondazione un rapporto scritto della revisione.
- 2- Gli esperti in materia di previdenza professionale vengono incaricati dal consiglio di fondazione. Essi presentano al consiglio di fondazione un rapporto scritto della perizia.

Art. 4 Gestione

- 1- Il consiglio di fondazione nomina l'organo di gestione, i cui compiti e le cui competenze si evincono dal contratto di gestione.
- 2- La remunerazione dell'organo di gestione è disciplinata nel contratto di gestione.

Art. 5 Controllo interno

Il consiglio di fondazione garantisce che le terze parti che forniscono servizi essenziali alla fondazione dispongano di un adeguato sistema di controllo interno.

Art. 6 Negozi giuridici con parti correlate

I negozi giuridici della fondazione con membri del consiglio di fondazione, datori di lavoro affiliati o persone fisiche o giuridiche incaricate della gestione o della gestione patrimoniale, nonché i negozi giuridici della fondazione con persone fisiche o giuridiche correlate con le persone summenzionate, devono corrispondere alle condizioni usuali sul mercato e devono essere dichiarati ogni anno all'ufficio di revisione.

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o della gestione patrimoniale devono comunicare ogni anno i propri legami d'interesse al consiglio di fondazione. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente diritto di imprese che intrattengono una relazione d'affari con la fondazione. I membri del consiglio di fondazione dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione.

Art. 7 Modifiche

In osservanza all'art. 5 cpv. 2 dell'atto di fondazione, il consiglio di fondazione può in ogni tempo modificare o completare il presente ordinamento di gestione.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente ordinamento entra in vigore al 1 gennaio 2025 e sostituisce quello del 1 gennaio 2024.

* * *